

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

ARTICOLO 4

Promozione della concorrenza nel settore del gas naturale Le norme modificano l'articolo 45 del decreto-legge n. 81 del 2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), relativo al primo soccorso.

In particolare, mediante l'introduzione del comma 3-bis, si prevede che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione - 10 - dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame apporta modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in tema di primo soccorso e tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. In particolare, la norma è volta ad assicurare la piena conformità dell'ordinamento interno ai principi eurounitari in tema di sicurezza del trasporto ferroviario.

A tali fini, si precisa che i decreti ministeriali coi quali vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, siano adottati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario.

Per analoghe esigenze di garanzia e certezza del diritto, si introduce un comma aggiuntivo 3-bis, in forza del quale – **entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione – i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, devono predisporre, sulla base di una analisi dei rischi, procedure operative per l'attuazione di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, lungo la rete ferroviaria.**

Tali adempimenti devono essere sempre effettuati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario. Per questi motivi, ciascun datore di lavoro è tenuto a individuare, sulla base di una specifica analisi dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, titoli formativi e mansioni ricoperte.

Si tratta, dunque, **di una disposizione concernente l'organizzazione delle attività dei gestori delle infrastrutture ferroviarie e delle imprese ferroviarie** in ipotesi qualificate, volta a implementare il sistema di primo soccorso già previsto a legislazione vigente in favore dei soggetti interessati. In particolare, tali attività sono già previste a legislazione vigente dal decreto legislativo del 14 maggio 2019, n. 50 recante l'attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie e dal decreto 24 gennaio 2011, n. 19 recante il "Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio

2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e, per quanto riguarda la determinazione e la valutazione dei rischi, sono ricompresi nei regolamenti europei sopracitati

<https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/VQ1555.pdf>